

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšším soudem České republiky (Repubblica ceca) il 4 novembre 2016 — Michael Dědouch e a./Jihočeská plynárenská, a.s., E.ON Czech Holding AG**

**(Causa C-560/16)**

(2017/C 022/17)

*Lingua processuale: il ceco*

**Giudice del rinvio**

Nejvyšší soud České republiky

**Parti**

*Ricorrenti:* Michael Dědouch, MUDr. Petr Streitberg, Pavel Suda

*Resistenti:* Jihočeská plynárenská, a.s., E.ON Czech Holding AG

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 44/2001 <sup>(1)</sup> del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I») debba essere interpretato nel senso che si applica anche al procedimento di esame della congruità del corrispettivo che un azionista di maggioranza deve versare, a titolo di valore equivalente dei titoli di partecipazione, ai precedenti proprietari di titoli di partecipazione cedutigli a seguito di una delibera dell'assemblea dei soci di una società per azioni sul trasferimento obbligatorio degli altri titoli di partecipazione all'azionista di maggioranza (cosiddetto «squeeze out»), nel caso in cui la delibera adottata dall'assemblea dei soci della società per azioni determini l'importo del corrispettivo congruo e un provvedimento giudiziario riconosca successivamente il diritto a un diverso importo del corrispettivo, vincolante per l'azionista di maggioranza e per la società quanto al fondamento del diritto riconosciuto, nonché per gli altri proprietari di titoli di partecipazione.
- 2) In caso di risposta negativa alla precedente questione, se l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento Bruxelles I debba essere interpretato nel senso che si applica anche al procedimento di esame della congruità del corrispettivo descritto nella precedente questione.
- 3) In caso di risposta negativa a entrambe le precedenti questioni, se l'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento Bruxelles I debba essere interpretato nel senso che si applica anche al procedimento di esame della congruità del corrispettivo descritto nella prima questione.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 7 novembre 2016 — Saras Energía S.A./Administración del Estado**

**(Causa C-561/16)**

(2017/C 022/18)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

**Giudice del rinvio**

Tribunal Supremo

**Parti nel procedimento principale**

*Ricorrente:* Saras Energía S.A.

*Convenuta:* Administración del Estado

### Questioni pregiudiziali

- 1) Se sia compatibile con l'articolo 7, paragrafi 1 e 9, della direttiva 2012/27/UE <sup>(1)</sup> una normativa di uno Stato membro che stabilisce un regime nazionale obbligatorio di efficienza energetica [la cui forma di] adempimento principale consiste in un contributo finanziario annuale a un fondo nazionale per l'efficienza energetica (Fondo Nacional de Eficiencia Energética), costituito a norma dell'articolo 20, paragrafo 4, della direttiva stessa.
- 2) Se sia compatibile con gli articoli 7, paragrafo 1, e 20, paragrafo 6, della direttiva 2012/27/UE una normativa nazionale che contempla la possibilità di adempiere gli obblighi di risparmio energetico mediante l'accreditamento del risparmio ottenuto come un'alternativa al versamento di un contributo finanziario a favore di un fondo nazionale per l'efficienza energetica.
- 3) In caso di risposta affermativa alla questione sub 2), se risulti compatibile con i citati articoli 7, paragrafo 1, e 20, paragrafo 6, della direttiva la previsione di tale possibilità alternativa di adempimento degli obblighi di risparmio energetico, allorché l'esistenza effettiva di quest'ultima dipende dalla circostanza che il governo la attui in via discrezionale mediante regolamento.

E, sempre su questo punto, se la suddetta normativa risulti compatibile nel caso in cui il governo non proceda all'attuazione della citata possibilità alternativa.

- 4) Se risulti compatibile con l'articolo 7, paragrafi 1 e 4, della direttiva un regime nazionale che considera come parti soggette agli obblighi di risparmio energetico soltanto le società di vendita di energia al dettaglio e non anche i distributori.
- 5) In caso di risposta affermativa alla questione sub 4), se risulti compatibile con i citati paragrafi dell'articolo 7 la designazione delle società di vendita al dettaglio come soggetti obbligati, senza individuare i motivi che hanno portato a non includere tra tali soggetti i distributori di energia.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU 2012, L 315, pag. 1).

---

### Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Eirinodikeio Lerou (Grecia) il 9 novembre 2016 — Alessandro Saponaro, Kalliopi-Chloi Xylina

(Causa C-565/16)

(2017/C 022/19)

*Lingua processuale: il greco*

### Giudice del rinvio

Eirinodikeio Lerou (Grecia)

### Parti nel procedimento principale

Attori: Alessandro Saponaro Kalliopi-Chloi Xylina

### Questione pregiudiziale

In un caso in cui è chiesta l'autorizzazione a rinunciare a un'eredità, con domanda di autorizzazione depositata dinanzi a un'autorità giurisdizionale greca dai genitori di un minore con residenza abituale in Italia, se, ai fini della validità di una proroga di competenza ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 2201/2003 <sup>(1)</sup>: a) vi sia accettazione univoca della proroga di competenza da parte dei genitori con il semplice deposito della domanda di autorizzazione dinanzi all'autorità giurisdizionale greca, b) il Pubblico ministero sia una delle parti al procedimento che